

84*. Convenzione per la protezione letteraria ed artistica, conchiusa fra l'Italia e la Francia [firmata a Parigi il 09 luglio 1884]. Testo italiano non ufficiale.

Storia: questa convenzione ed il protocollo che la integrano sono stati firmati a Parigi il 9 luglio 1884, sono stati ratificati dall'Italia in base al regio decreto 5 febbraio 1885 n. 2917, e sono entrati in vigore in Italia il 21 gennaio 1885. La convenzione ha sostituito la convenzione fra l'Italia e la Francia firmata a Torino il 29 giugno. La convenzione ed il protocollo sono stati [confermati] dalla Francia ex art. 44 del trattato di pace firmato a Parigi il 10 febbraio 1947 con nota del 1 marzo 1948 e vi sono ancora in vigore.

Paesi aderenti: Italia e Francia.

Altre notizie: la lingua ufficiale è il francese; il testo qui pubblicato è ripreso da Bureau de l'Union internationale pour la protection des oeuvres littéraires et artistiques, Recueil des conventions et traités concernant la propriété littéraire et artistique, Berna, 1904, pp. 696-703; le notizie qui fornite sono tratte dalla banca dati ITRA (trattati internazionali) della Camera dei deputati.

Sua Maestà il Re d'Italia e il Presidente della Repubblica francese, animati dal desiderio di garantire, nella maniera più efficace, tra i due paesi, i diritti sulle loro opere letterarie o artistiche, si sono risolti a concludere a questo effetto una convenzione, nominando a loro plenipotenziari:

(i nomi sono qui omissi)

i quali dopo aversi comunicato scambievolmente i loro rispettivi pieni poteri, riconosciuti in buona e debita forma, convennero nella stipulazione degli articoli seguenti:

Primo. Gli autori di opere letterarie, scientifiche od artistiche, così di quelle pubblicate Come di quelle non pubblicate, avranno, in ciascuno dei due paesi, reciproco godimento dei vantaggi che quivi sono o saranno accordati dalla legge per la protezione delle opere di letterature, di scienza o d'arte, ed avranno la stessa protezione e la stessa azione legale contro ogni attentato perpetrato contro i loro diritti, come se tale attentato fosse stato commesso contro gli stessi autori nazionali.

Tuttavia questi vantaggi non saranno loro reciprocamente accordati che durante l'esistenza dei loro diritti nei rispettivi paesi d'origine, e la durata del loro godimento nell'altro paese non potrà eccedere quella fissata dalla legge per gli autori nazionali.

L'espressione: "opere letterarie, scientifiche od artistiche" comprende i libri, opuscoli o altri scritti; le opere drammatiche o drammatico-musicali, le composizioni musicali, le opere coreografiche; le opere di disegno, di pittura, di scultura, . d'incisione; le litografie, le illustrazioni, le fotografie; le carte geografiche, i piani, gli schizzi, e le opere plastiche che concernono la geografia, la topografia, l'architettura e le scienze naturali; e in generale qualsiasi altra produzione del dominio letterario, scientifico o artistico.

2. Sono assolutamente vietate in ciascuno dei due Stati contraenti, la stampa, la pubblicazione, la circolazione, la vendita, l'esposizione, l'importazione o l'esportazione delle opere letterarie, scientifiche od artistiche contraffatte e degli oggetti di riproduzione non autorizzati, sia che le dette contraffazioni o riproduzioni non autorizzate provengano da uno dei due paesi contraenti, sia che provengano da un terzo paese qualsiasi.

Lo stesso divieto s'applica parimenti a qualunque rappresentazione o esecuzione pubblica e non autorizzata delle opere drammatiche, musicali, drammatico-musicali o coreografiche degli autori e compositori dell'altro paese, tanto se la rappresentazione od esecuzione sia totale o parziale, quanto se sia eseguita in un modo qualunque, anche con aggiunte, - soppressioni parziali o varianti.

La rappresentazione o l'esecuzione pubblica, in Italia, di un'opera drammatica, musicale, drammatico-musicale o coreografica francese, sarà, inoltre, interdotta d'ufficio dall'autorità locale, quando l'autore o compositore avrà inviato, sia al Ministero d'agricoltura, industria e commercio d'Italia, sia all'autorità diplomatica o consolare italiana in Francia, la dichiarazione ch'egli intende di far vietare la rappresentazione o

l'esecuzione della sua opera a chiunque non presenti la prova scritta e legalizzata della sua autorizzazione. La ricevuta di questa dichiarazione darà luogo alla esazione, in favore dell'erario italiano, d'una tassa di lire 10 per ogni. opera dichiarata, purchè la pubblicazione di questa opera sia posteriore all'entrata in vigore della presente Convenzione. Se la detta tassa fosse ridotta o soppressa a favore degli autori Italiani, gli autori francesi ne sarebbero, di pieno diritto, esonerati nelle stesse proporzioni. Rimane peraltro inteso che l'adempimento della formalità di cui si fa cenno nel paragrafo precedente, è puramente facoltativo, e che la sua omissione non pregiudicherebbe per nulla i diritti dell'autore francese, risultante dalla presente Convenzione e specialmente dagli artt. 1 e 9.

3. Le stipulazioni dell'articolo primo e secondo andranno del pari applicate agli editori di opere pubblicate nell'uno dei due paesi e di cui l'autore appartenesse ad una terza nazionalità.

4. I mandatari legali e gli aventi causa dagli autori, editori, traduttori, compositori, disegnatori, pittori, scultori, incisori, architetti, litografi, fotografi, ecc., godranno reciprocamente e sotto tutti i rispetti gli stessi diritti che la presente Convenzione accorda agli stessi autori, editori, traduttori, compositori, disegnatori, pittori, scultori, incisori, architetti, litografi e fotografi.

5. Gli articoli estratti da giornali o riviste periodiche pubblicate nell'uno dei due paesi, potranno essere nell'altro riprodotti per originale o per traduzione. Ma questa facoltà non si estenderà alla riproduzione, per originale o per traduzione, dei romanzi in appendice dei giornali (feuilletons) o degli articoli di scienza o d'arte. Lo stesso divieto si estende alla riproduzione degli altri articoli di qualche estensione, estratti di giornali o di riviste periodiche, allorchè gli autori o editori avranno espressamente dichiarato nello stesso giornale o rivista, nei quali li avran pubblicati, che ne interdicono la riproduzione. In ogni caso il divieto stipulato nel paragrafo precedente non si applicherà agli articoli di discussione politica. Sono vietate le appropriazioni indirette non autorizzate, come gli adattamenti, le imitazioni dette di buona fede, le trascrizioni o riduzioni d'opere musicali, drammatico-musicali o coreografiche, ed in generale tutto ciò che si trae dalle opere letterarie, drammatiche, scientifiche o artistiche, senza il consenso dell'autore.

6. Per assicurare a tutte le opere di letteratura, di scienza o d'arte la protezione stipulata colla presente Convenzione, e perchè gli autori delle dette opere siano, sino a prova contraria, considerati come tali ed ammessi di conseguenza ad esercitare innanzi ai tribunali dei due paesi la loro azione contro le contraffazioni, basterà che il loro nome sia indicato sul titolo dell'opera, a piè della dedica o della prefazione, o alla fine dell'opera.

Quanto alle opere anonime o pseudonime, l'editore di cui il nome è indicato sull'opera, ha facoltà di salvaguardare i diritti appartenenti all'autore. Egli, senz'altro prova, è considerato comme avente diritto dall'autore anonimo o pseudonimo.

7. Sono espressamente assimilate alle opere originali le traduzioni fatte, in uno dei due paesi, di opere nazionali o straniere. Queste traduzioni godranno a tal titolo della protezione stipulata dagli articoli precedenti in ciò che concerne la loro riproduzione non autorizzata nell'altro paese. E ben inteso però che l'oggetto del presente articolo è semplicemente di proteggere il traduttore in relazione alla versione che egli ha dato dell'opera originale, e non già di conferire il diritto esclusivo di traduzione al primo traduttore di una opera qualunque, scritta in lingua morta o viva, salvo il caso previsto nell'articolo seguente.

8. Gli autori di ciascuno dei due paesi godranno nell'altro del diritto esclusivo di fare o di permettere la traduzione delle loro opere durante 10 anni dalla pubblicazione della traduzione della loro opera da essi autorizzata.

Per godere del beneficio di questa disposizione, la detta traduzione autorizzata dovrà uscire per intero nel termine di tre anni a contare dalla pubblicazione dell'opera originale. Per le opere pubblicate a fascicoli, il termine di tre anni stipulato dal paragrafo precedente, non comincerà a decorrere che a datare dall'ultimo fascicolo dell'opera originale.

Nel caso che la traduzione di un'opera uscisse a fascicoli + il termine di 10 anni stipulato nel paragrafo primo, non comincerà parimente a decorrere che a datare dalla pubblicazione dell'ultimo fascicolo della traduzione.

Resta inteso che per le opere composte di parecchi volumi pubblicati ad intervalli, come pei bullettini o quaderni pubblicati dalle società letterarie o scientifiche, oppure da individui, ciascun volume, bollettino o quaderno sarà, in ciò che concerne i termini di 10 anni e di 3 anni, considerato come opera separata.

Gli autori d'opere drammatiche o drammatico-musicali saranno, per tutto il tempo che dura il loro diritto esclusivo di traduzione, reciprocamente protetti contro la rappresentazione pubblica non autorizzata della traduzione delle loro opere.

9. Ogni contravvenzione alle disposizioni della presente Convenzione porterà il sequestro, la confisca e la condanna alle pene correzionali ed ai danni-interessi, determinati dalle rispettive legislazioni, nello stesso modo che se l'infrazione fosse stata commessa a pregiudizio di un'opera di una produzione d'origine nazionale.

I caratteri costituenti la contraffazione, la riproduzione o l'esecuzione illecita saranno determinati dai tribunali secondo la legislazione in vigore in ciascuno dei due paesi.

10. Resta inteso che se una delle due Alte Parti contraenti accordasse ad uno Stato qualunque, per la garanzia della proprietà intellettuale, altri vantaggi oltre quelli stipulati nella presente Convenzione, tali vantaggi saranno egualmente concessi, nelle stesse condizioni, all'altra Parte contraente.

11. Per facilitare l'esecuzione della presente Convenzione, le due Alte Parti contraenti s'impegnano a comunicarsi reciprocamente le leggi, i decreti o regolamenti che ciascuna di esse avrà promulgato o potrà promulgare in seguito, per proprietà intellettuale. Esse impegnansi parimente a comunicarsi gli elenchi stampati delle dichiarazioni fatte dagli autori, allo scopo di tutelare i loro diritti, avanti le rispettive autorità competenti.

12. Le disposizioni della presente Convenzione non potranno arrecar pregiudizio in chechessia al diritto che appartiene a ciascuna delle due Alte Parti contraenti di permettere, sorvegliare o interdire, con provvedimenti legislativi od amministrativi, la circolazione, la rappresentazione o la esecuzione di qualsivoglia opera od oggetto, rispetto al quale l'uno o l'altro Stato giudicasse conveniente di esercitare un tale diritto.

Ciascuna delle due Alte Parti contraenti conserva inoltre il diritto di proibire nel proprio territorio l'importazione delle opere che, in forza delle interne leggi o di stipulazioni sottoscritte con altre Potenze, sono o potrebbero esser dichiarate contraffazioni.

13. Le disposizioni contenute nella presente Convenzione saranno applicabili alle opere anteriori alla sua entrata in vigore, sotto le riserve e le condizioni enunciate nel protocollo che si trova qui annesso.

14. La presente Convenzione resterà in vigore per dieci anni a partire dal giorno che sarà stata messa in esecuzione, e continuerà nei suoi effetti sino a che non sia stata denunziata dall'una o dall'altra delle Alte Parti contraenti, e altresì un anno dopo l'avvenuta denuncia.

15. La presente Convenzione sarà ratificata e le ratifiche saranno al più presto scambiate a Parigi.

Essa sarà esecutiva nei due paesi dopo tre mesi dallo scambio delle ratifiche.

84.2. PROTOCOLLO

I sottoscritti plenipotenziari, avendo giudicato necessario precisare e regolare i diritti accordati dall'art. 13 della Convenzione letteraria ed artistica conchiusa quest'oggi stesso tra l'Italia e la Francia agli autori di opere anteriori alla esecuzione di questa Convenzione, sono convenuti in quanto segue:

1. Il beneficio delle disposizioni della Convenzione conchiusa oggi stesso è acquisito alle opere letterarie, scientifiche e artistiche anteriori all'andata in vigore della Convenzione, le quali non godessero la protezione legale contro la ristampa, la riproduzione, l'esecuzione o la rappresentazione pubblica non autorizzata, o la traduzione illecita, o che avessero perduto questa protezione in conseguenza delle non osservate formalità legali.

La stampa degli esemplari in corso di fabbricazione lecita nell'atto in cui entra in vigore la Convenzione conchiusa in data d'oggi, potrà essere terminata; così questi

esemplari, come quelli che fossero già lecitamente stampati alla stessa data, potranno, non ostante le disposizioni della Convenzione, mettersi in circolazione e in vendita, sotto condizione però che, nel termine di tre mesi, venga apposto un bollo speciale a cura dei rispettivi Governi, sopra gli esemplari cominciati o terminati alla data suddetta.

Così pure gli apparecchi, quali rami, tavole incise d'ogni specie, nonchè le pietre litografiche, esistenti allorchè la Convenzione sarà posta in vigore, potranno essere usati durante un periodo di quattro anni, a decorrere dall'epoca di detta entrata in vigore, dopo essere stati sottoposti ad un bollo speciale.

Sarà compilato, a cura dei Governi rispettivi, un inventano degli esemplari delle opere e degli apparecchi autorizzati a termine del presente articolo.

2. Le opere drammatiche o drammatico-musicali pubblicate nell'uno dei due paesi e rappresentate pubblicamente, originali o tradotte, nell'altro paese prima che vada in vigore la Convenzione conclusa oggi, godranno egualmente della protezione legale contro la rappresentazione illecita.

3. La rappresentazione o l'esecuzione pubblica, in Italia, di queste opere drammatiche o drammatico-musicali, come pure delle opere musicali o coreografiche francesi, sarà interdotta d'ufficio dall'autorità locale, purchè l'autore o compositore od i suoi aventi diritto abbiano inviato, sia al Ministero d'agricoltura, industria e commercio d'Italia, sia all'autorità diplomatica o consolare in Francia, la dichiarazione che essi intendono di far vietare la rappresentazione o l'esecuzione delle dette opere a chiunque non presenti la prova scritta e legalizzata della loro autorizzazione. Tutte le opere appartenenti ad uno stesso autore od editore potranno essere comprese in una sola dichiarazione, la cui ricevuta darà luogo all'esazione, in favore dell'erario italiano, d'una tassa di lire trenta, qualunque sia il numero delle copie comprese nella dichiarazione. Beninteso che l'adempimento di questa formalità è puramente facoltativo, e che la sua omissione non pregiudicherebbe per nulla i diritti degli autori francesi, risultanti dal presente Protocollo.

4. Pel diritto di traduzione, come per la rappresentazione pubblica, in traduzione, delle opere anteriori all'entrata in vigore della Convenzione conchiusa in data d'oggi, gli autori godranno dei vantaggi risultanti dall'articolo 8 di questa Convenzione, in ciò che concerne l'estensione dei termini stipulati dalla Convenzione del 29 giugno 1862, circa la pubblicazione delle traduzioni, purchè tuttavia i detti termini non sieno spirati al momento dell'entrata in vigore della Convenzione d'oggi, o purchè, essendo spirato questo termine, non sia uscita alcuna traduzione o non abbia avuto luogo alcuna rappresentazione dopo d'allora.

Il presente Protocollo che sarà considerato come parte integrante della Convenzione in data d'oggi e ratificato cori essa, avrà la stessa forza, valore e durata della Convenzione stessa.